



CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE MEDIANTE L'ISTITUZIONE DI UN CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE

L'anno 2009 il giorno ____ del mese di aprile, presso nella sede dell'Unione dei Comuni della Val di Merse, con la presente convenzione in cui intervengono:

- il Comune di Chiusdino, nella persona del Sindaco pro-tempore, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____;
- il Comune di Monticiano, nella persona del Sindaco pro-tempore, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____;
- il Comune di Murlo, nella persona del Sindaco pro-tempore, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____;
- il Comune di Radicondoli, nella persona del Sindaco pro-tempore, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____;
- il Comune di Sovicille, nella persona del Sindaco pro-tempore, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____;
- l'Unione dei Comuni della Val di Merse, nella persona del Presidente pro-tempore, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio n. ____ del _____;

PREMESSO

- che con atto stipulato in data 31 ottobre 2008 tra i Sindaci dei Comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo, Radicondoli e Sovicille – autorizzati con deliberazioni appositamente adottate dai rispettivi Consigli Comunali -, è stata costituita l'Unione dei Comuni della Val di Merse, in linea con le disposizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed alla Legge Regionale 26 giugno 2008, n. 37;



- che l'art. 1, comma 2, della Legge 65/1986 stabilisce che “i Comuni possono gestire il servizio di Polizia Municipale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato”;
- che ai sensi della Legge Regionale 12/2006, più Comuni possono accordarsi per l'istituzione e la gestione del servizio di Polizia Municipale in forma associata, definendo d'intesa fra loro le modalità essenziali di svolgimento della funzione associata;
- che ai sensi del combinato delle disposizioni di cui agli artt. 6, comma 2, e 7, comma 1, dello Statuto dell'Unione dei Comuni della Val di Merse – approvato dai rispettivi Consigli Comunali congiuntamente all'atto costitutivo dell'Unione -, i Comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo, Radicondoli e Sovicille sono chiamati ad attivare entro il 30 aprile 2009, per il tramite dell'Unione medesima, la gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi di Polizia Municipale evidenziati nell'allegato A dello stesso Statuto;
- che con le citate deliberazioni dei Consigli Comunali dei Comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo, Radicondoli e Sovicille e del Consiglio dell'Unione è stata definita la disciplina dei profili operativi e dei rapporti finanziari tra gli Enti conseguente all'attivazione della gestione associata di cui trattasi, mediante l'approvazione dello schema della presente convenzione,

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

tra i Comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo, Radicondoli e Sovicille e l'Unione dei Comuni della Val di Merse, come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Premessa

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto

1. La presente convenzione ha come oggetto il conferimento all'Unione dei Comuni della Val di Merse, da parte dei Comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo, Radicondoli e Sovicille, di tutti i compiti, le funzioni e le attività di rispettiva competenza – ai sensi della legislazione statale e regionale – in materia di polizia locale.
2. La gestione associata delle funzioni di polizia locale viene attuata dall'Unione dei Comuni mediante l'istituzione di un Corpo Unico di Polizia Municipale.
3. Il Corpo Unico di Polizia Municipale è chiamato a svolgere tutte le funzioni ed i servizi previsti dalle leggi dello Stato, della Regione e dai regolamenti di polizia locale dei singoli Comuni, così



come enucleate nell'Allegato A dello Statuto dell'Unione dei Comuni della Val di Merse. A titolo esemplificativo:

- prevenire e reprimere le infrazioni alle norme di polizia locale;
- vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, ordinanze e altri provvedimenti amministrativi dello Stato, della Regione e degli enti locali, la cui esecuzione sia di competenza dei comuni associati;
- prestare servizio d'ordine, di vigilanza e di scorta nell'interesse delle Amministrazioni Comunali convenzionate;
- svolgere incarichi di informazione, notificazione, accertamento e rilevazione connessi alle proprie funzioni istituzionali o comunque richiesti dalle autorità ed uffici legittimati a richiederli;
- vigilare sulla integrità e conservazione del patrimonio pubblico;
- prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità o disastri, nonché in caso di privato infortunio e collaborare ai servizi e alle operazioni di protezione civile di competenza dei comuni associati;
- svolgere i controlli relativi ai tributi locali di competenza secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;
- svolgere i compiti afferenti alla polizia edilizia, ambientale, commerciale ed annonaria;
- svolgere i compiti di polizia stradale attribuiti dalla legge alla polizia municipale;
- effettuare la gestione dei verbali e delle sanzioni;
- gestire la riscossione dei proventi correlati all'attività svolta;
- effettuare il presidio del territorio per le politiche della sicurezza;
- gestire le funzioni, i compiti e le attività di prevenzione, controllo e repressione in materia di polizia locale, urbana, ittica, floro/faunistica, venatoria, rurale e silvo/pastorale ed ambientale, nonché le funzioni demandate da leggi e regolamenti regionali.

In linea con le disposizioni di cui alla Legge Regionale 12/2006, il Corpo Unico di Polizia Municipale provvede altresì:

- a) all'organizzazione giornaliera, nell'ambito territoriale di competenza, di due turni ordinari di vigilanza sul territorio in servizio antimeridiano e pomeridiano, compresi i festivi, ed all'organizzazione di un terzo turno di vigilanza ordinaria sul territorio in servizio serale-notturno per almeno centoventi giorni, anche non consecutivi, per ogni anno solare;
- b) alla predisposizione e dotazione di una struttura operativa centralizzata per telecomunicazioni di servizio, attiva tutti i giorni dell'anno;



- c) all'organizzazione di un sistema che consenta l'attivazione dei controlli di polizia amministrativa locale nell'arco delle ventiquattro ore, compresi i festivi, nell'ambito territoriale di competenza;
 - d) all'organizzazione ed allo svolgimento del servizio di rilevazione degli incidenti stradali con danni alle persone o rilevanti conseguenze sulla circolazione stradale nei due turni antimeridiano e pomeridiano, ed altresì all'organizzazione dell'eventuale attivazione del servizio per almeno un turno serale-notturno, compresi i festivi, nell'ambito territoriale di competenza.
4. Il conferimento all'Unione delle funzioni in materia di polizia locale è integrale, per tutti i Comuni firmatari della presente convenzione, senza che residuino in capo a nessun Comune attività amministrative e compiti riferibili alla stessa funzione, fatta salva l'articolazione in presidi territoriali per un miglior rapporto con la cittadinanza.
5. Restano escluse dalla presente convenzione, e rimangono pertanto confermate in capo ai Sindaci dei Comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo, Radicondoli e Sovicille, le funzioni di ufficiale di governo, di autorità sanitaria locale, di pubblica sicurezza e di protezione civile. Al riguardo gli stessi Sindaci, informato il Presidente dell'Unione, sono individualmente legittimati ad impegnare la dotazione strutturale del Corpo Unico di Polizia Municipale secondo principi di necessità ed autonomia, senza vincolo di provenienza e limitatamente al tempo necessario per la gestione di dette competenze.

Art. 3 - Finalità

- 1. Scopo della gestione associata è quello di attuare la gestione di funzioni e servizi di Polizia Municipale attraverso l'impiego ottimale e la piena valorizzazione del personale e delle risorse strumentali assegnate, perseguendo l'uniformità dei comportamenti, delle procedure e delle metodologie di intervento, anche attraverso comuni percorsi formativi e di aggiornamento.
- 2. La gestione associata è finalizzata altresì a garantire un ancora più efficace presidio del territorio dei Comuni dell'Unione ed una presenza coordinata in tale ambito, finalizzata alla prevenzione ed ai controlli in materia di polizia amministrativa locale di competenza della Polizia Municipale, ai sensi della vigente normativa statale e regionale.

Art. 4 – Ambito territoriale

- 1. L'ambito territoriale per lo svolgimento dei servizi e delle attività di Polizia Municipale di cui all'articolo 2 è individuato nel territorio dell'Unione dei Comuni della Val di Merse. Ogni riferimento alla competenza territoriale di cui alla Legge 65/1986 ed alla Legge Regionale



12/2006, relativamente ai compiti di polizia locale, si intende esteso all'intero ambito territoriale dell'Unione, e conseguentemente il personale può operare, nello svolgimento dei compiti assegnatigli, nel territorio dei Comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo, Radicondoli e Sovicille, mantenendo a tal fine tutte le qualifiche attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti o da provvedimenti dell'Autorità.

2. Nell'esercizio dei compiti assegnati, con eccezione di quelli di polizia giudiziaria, il personale dipende amministrativamente dall'Unione dei Comuni, ed è sottoposto all'autorità del Sindaco del territorio in cui si trova ad operare per i compiti di pubblica sicurezza.
3. La sede del coordinamento del Corpo Unico di Polizia Municipale è provvisoriamente individuata presso l'Ente Comune di Sovicille. L'ubicazione definitiva della sede, sempre all'interno del territorio del comune di Sovicille, sarà successivamente individuata con deliberazione della Giunta dell'Unione. Presso ciascuno dei Comuni stipulanti la presente convenzione è comunque istituito un Presidio di Polizia Municipale.
4. L'Unione potrà aderire ad accordi ed intese con altri Enti Locali e/o Amministrazioni statali in materia di polizia locale. Detti accordi saranno comunicati al Prefetto.
5. Agli effetti di quanto stabilito dal presente articolo, copia della presente convenzione sarà inviata al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siena ed al Sig. Prefetto di Siena, per quanto di competenza. Agli stessi organi dello Stato saranno tempestivamente comunicati i nominativi del responsabile e degli operatori di Polizia Municipale assegnati al Corpo Unico di Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni della Val di Merse.
6. Il Comandante del Corpo Unico di Polizia Municipale curerà i rapporti con gli uffici dello Stato competenti, per quanto necessario all'ordinato svolgimento delle funzioni statali.

Art. 5 – Sistema direzionale

1. Il sistema direzionale dell'attività di gestione è così articolato:
 - ciascuno dei Sindaci dei Comuni dell'Unione è autorità di polizia locale nel proprio Comune;
 - la Conferenza dei Sindaci elabora gli indirizzi che dovranno essere attuati nell'ambito della gestione associata;
 - il Comandante del Corpo Unico di Polizia Municipale, nominato dal Presidente dell'Unione sentita la Conferenza dei Sindaci, traduce gli indirizzi espressi dalla Conferenza dei Sindaci medesima in calendari e programmi operativi di lavoro da realizzarsi su tutto il territorio dei Comuni dell'Unione;



- il Comandante risponde al Presidente dell'Unione dei risultati della gestione associata e dell'attuazione degli indirizzi espressi dalla Conferenza dei Sindaci.

Art. 6 – Regolamento

1. Il regolamento del Corpo Unico di Polizia Municipale disciplina l'organizzazione e le modalità di svolgimento del servizio.
2. Il regolamento, in quanto finalizzato all'ordinamento del servizio espletato dal Corpo Unico di Polizia Municipale, è approvato dalla Giunta dell'Unione – ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – entro 30 giorni dalla stipula della presente convenzione.

Art. 7 – Decorrenza e durata della convenzione

1. Gli effetti della presente convenzione decorrono dal 30 aprile 2009 e, in accordo con le disposizioni di cui all'art. 46 dello Statuto dell'Unione, hanno durata pari a quella dell'Unione dei Comuni della Val di Merse.
2. I procedimenti afferenti alle funzioni di Polizia Municipale non conclusi dai Comuni alla data di entrata in vigore della presente convenzione, sono portati a termine – mediante l'adozione del corrispondente provvedimento finale – dall'Unione dei Comuni della Val di Merse. Sono per contro da ricondurre in via esclusiva ai singoli Comuni gli effetti correlati agli atti ed ai provvedimenti inerenti le funzioni di Polizia Municipale già adottati alla data di entrata in vigore della presente convenzione.
3. Restano fermi, sino alla data di scadenza, gli effetti degli accordi negoziali sottoscritti dai Comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo, Radicondoli e Sovicille con terzi soggetti aventi quale oggetto, tra gli altri, i servizi e le funzioni riconducibili alla gestione associata di Polizia Municipale attivata con la presente convenzione.
4. In caso di recesso di uno o più Comuni dall'Unione, gli effetti della presente convenzione vengono meno per il Comune receduto con la stessa decorrenza del recesso. In tale fattispecie trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 48 dello Statuto dell'Unione.
5. In caso di scioglimento dell'Unione, gli effetti della presente convenzione vengono meno con decorrenza dalla data di scioglimento. In tale fattispecie trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 49 e 50 dello Statuto dell'Unione.

Art. 8 – Forme di consultazione



1. Competono alla Conferenza dei Sindaci le funzioni di programmazione delle attività inerenti la gestione associata della Polizia Municipale. Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 25, comma 4, dello Statuto dell'Unione, alle sedute della Conferenza dei Sindaci può essere invitato a partecipare, in ragione delle funzioni svolte, il Comandante del Corpo Unico di Polizia Municipale.
2. Alla Conferenza dei Sindaci - in relazione anche a quanto stabilito dall'art. 25 dello Statuto dell'Unione - sono attribuite, tra le altre, le seguenti funzioni:
 - a. determinazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi da perseguire;
 - b. approvazione del programma annuale di attività;
 - c. esame ed approvazione del budget previsionale di spesa – entro il 30 novembre dell'anno precedente quello di riferimento -, del consuntivo e dei relativi prospetti di ripartizione degli oneri afferenti alla gestione associata, riferiti rispettivamente alla fase previsionale ed a quella inerente la rendicontazione;
 - d. esame del consuntivo predisposto dal Comandante del Corpo Unico di Polizia Municipale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, attinente il raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi della gestione associata;
 - e. risoluzione dei problemi interpretativi che dovessero sorgere nell'applicazione della presente convenzione.
3. L'Unione si impegna a trasmettere ai Comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo, Radicondoli e Sovicille copia degli atti fondamentali relativi alla gestione associata di Polizia Municipale assunti dal Consiglio, dalla Giunta, dalla Conferenza dei Sindaci e dal Presidente dell'Unione.

Art. 9 - Dotazione organica

1. Al fine di consentire la riorganizzazione e l'accorpamento del servizio e l'uso ottimale delle strutture e dei mezzi, il personale a tempo indeterminato della Polizia Municipale dei Comuni stipulanti la presente convenzione viene assegnato in comando al Corpo Unico di Polizia Municipale dell'Unione.
2. La titolarità del rapporto di lavoro resta in capo al Comune che ha disposto il comando degli Agenti ed Ufficiali di Polizia Municipale presso l'Unione dei Comuni. Detto personale, che conserva il proprio rapporto organico – o di impiego – con il Comune di provenienza, è assegnato funzionalmente all'Unione – con cui intrattiene il rapporto di servizio – e può essere impiegato sul territorio dei cinque Comuni senza vincolo di provenienza.



3. La dotazione organica inerente la gestione delle attività e delle funzioni relative al servizio associato di Polizia Municipale viene definita dalla Giunta dell'Unione con apposito provvedimento, previo esperimento delle necessarie procedure di consultazione sindacale.
4. In sede di avvio della gestione associata, la dotazione organica è quella costituita dal personale a tempo indeterminato in servizio in ogni singolo Comune aderente alla presente convenzione che sarà effettivamente destinato allo svolgimento delle attività di Polizia Municipale.
5. Per le assunzioni a tempo determinato – tra cui quelle riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 208, comma 4 *bis*, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni – i Comuni aderenti alla presente convenzione individuano nell'Unione il soggetto competente all'espletamento delle corrispondenti procedure selettive ed alla relativa assunzione. Il rapporto di lavoro degli agenti ed ufficiali di Polizia Municipale assunti a tempo determinato viene conseguentemente costituito con l'Unione dei Comuni. Dette assunzioni, antecedentemente all'adozione dei provvedimenti di competenza da parte della Giunta dell'Unione, vengono preventivamente deliberate dalla Conferenza dei Sindaci, la quale contestualmente definisce i criteri di ripartizione dei relativi costi tra i Comuni stipulanti la presente convenzione - anche ai fini delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 557 e 562, della Legge 296/2006 -, specificando chiaramente la fonte delle risorse finanziarie all'uopo impiegate nelle fattispecie in cui trovano applicazione le disposizioni di cui al precitato art. 208, comma 4 *bis*, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni. In deroga a quanto precedentemente stabilito dal presente comma e nell'ambito dei margini loro offerti dalla legislazione vigente, i Comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo, Radicondoli e Sovicille possono provvedere direttamente ad effettuare assunzioni a tempo determinato di personale da adibire alle funzioni ed attività di Polizia Municipale – con successivo comando di detto personale presso il Corpo Unico di Polizia Municipale – nel solo caso in cui l'Unione, in ragione di limitazioni e vincoli riconducibili alla legislazione vigente, non possa procedere ad assunzioni a tempo determinato.
6. Avuto riguardo alle disposizioni di legge che limitano i margini di manovra degli Enti Locali in materia di assunzioni a tempo indeterminato, i Comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo, Radicondoli e Sovicille si impegnano reciprocamente e nei confronti dell'Unione, a fronte della cessazione dal servizio dei propri dipendenti adibiti allo svolgimento delle attività di Polizia Municipale, ad impiegare e sfruttare in via prioritaria il margine di manovra che in tale ottica dovesse rendersi disponibile – sulla base di quanto previsto e consentito dalla legislazione e dalle norme ordinamentali vigenti – per la sostituzione del personale cessato,



mediante il ricorso all'assunzione a tempo indeterminato di personale da adibire alle mansioni di agente od ufficiale di Polizia Municipale.

7. L'Unione ed i Comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo, Radicondoli e Sovicille si impegnano ad attivare – entro e non oltre trenta giorni dalla stipula della presente convenzione – il confronto con le Organizzazioni Sindacali finalizzato ad armonizzare il trattamento economico accessorio del personale della Polizia Municipale previsto dalla contrattazione decentrata, al fine di evitare l'insorgere di disparità di trattamento a parità di mansioni svolte e di tipologia di servizio espletato.

Art. 10 – Beni strumentali

1. Il Corpo Unico di Polizia Municipale per l'espletamento delle attività di competenza dispone del vestiario, degli automezzi, delle attrezzature tecniche e dei beni mobili in dotazione al Servizio di Polizia Municipale di ciascun Comune, da questi ceduti in comodato gratuito all'atto della stipula della presente convenzione. Il contratto di comodato contiene l'elenco dei beni assegnati.
2. I beni di cui al precedente comma vengono assunti in carico dall'Unione e, in caso di recesso di uno o più Comuni aderenti o di scioglimento dell'Unione, sono immediatamente riconsegnati all'Ente proprietario nello stato di fatto in cui si trovano, purché gli stessi risultino non necessari – in forza di quanto disposto dall'art. 48, comma 6, lett. b), dello Statuto dell'Unione – per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale ed amministrativa dell'Unione medesima.

Art. 11 – Ripartizione delle spese

1. Le spese per il trattamento economico del personale dipendente assegnato al servizio di Polizia Municipale, comandato dai Comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo, Radicondoli e Sovicille presso il Corpo Unico di Polizia Municipale, sono sostenute in prima istanza direttamente dagli stessi Comuni dell'Unione per essere poi poste economicamente a carico della gestione associata.
2. Le spese di funzionamento del Corpo Unico di Polizia Municipale – quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle per il vestiario, gli automezzi, il carburante, le apparecchiature tecnico-operative, le relative manutenzioni, l'aggiornamento e la formazione professionale del personale – vengono sostenute in prima istanza direttamente dall'Unione dei Comuni. La stessa Unione dei Comuni sostiene in via immediata anche le spese correlate alle assunzioni di personale a tempo determinato da adibire alle mansioni di Agente e/od Ufficiale di



Polizia Municipale, in relazione a quanto stabilito dall'art. 9, comma 5, della presente convenzione. Anche le spese di cui al presente comma, così come quelle di cui al comma 1, sono poste economicamente a carico della gestione associata.

3. Gli oneri di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, al netto dei contributi con vincolo di destinazione correlati alla gestione associata del servizio di Polizia Municipale introitati dall'Unione, sono ripartiti tra i Comuni, che provvedono al corrispondente finanziamento. Per le spese relative alle assunzioni a tempo determinato, le percentuali di copertura a carico dei Comuni vengono specificamente stabilite – all'atto della programmazione – dalla Conferenza dei Sindaci, in osservanza di quanto disposto dall'art. 9, comma 5, della presente convenzione. La quota dei rimanenti costi di cui trattasi facente carico a ciascuno dei Comuni dell'Unione viene annualmente determinata dalla Conferenza dei Sindaci, in relazione a quanto disposto dall'art. 25, comma 3, lett. b), dello Statuto dell'Unione. La Conferenza dei Sindaci procede ad effettuare la ripartizione in oggetto sulla base di coefficienti ponderali che tengano conto anche delle varie attività svolte sul territorio dell'Unione dal Corpo Unico di Polizia Municipale, così come preventivate all'atto della programmazione (per la definizione della quota previsionale da inserire nel Bilancio di previsione da parte di ciascun Comune) e realmente espletate sulla base di quanto rilevato a consuntivo (ai fini della esatta determinazione della quota effettivamente a carico di ogni Comune in relazione all'annualità di riferimento).
4. In sede di quantificazione delle spese inerenti la gestione associata di Polizia Municipale facenti carico a ciascun Comune, la spesa per il personale comandato presso il Corpo Unico sostenuta in prima istanza da ogni Comune viene ovviamente considerata, per quanto di rispettiva competenza, quale anticipazione in conto funzionamento della gestione associata in argomento.
5. Per ragioni di economicità amministrativa, e previo accordo formale tra le parti, i Comuni potranno anticipare spese attinenti alla gestione associata della Polizia Municipale, che saranno successivamente rimborsate dall'Unione.

Art. 12 – Proventi da sanzioni

1. Tutti i proventi derivanti dalla irrogazione di sanzioni per violazione delle norme del Codice della Strada, sono di spettanza del Comune nel cui territorio le violazioni sono state rilevate.
2. Gli introiti correlati a tutte le altre sanzioni comminate dal personale assegnato al Corpo Unico di Polizia Municipale, sono del pari di spettanza del Comune nel cui territorio le corrispondenti violazioni sono state accertate.
3. I proventi di cui ai precedenti commi vengono introitati direttamente sui conti correnti postali intestati ai singoli Comuni aderenti alla presente convenzione. Allo scopo, i verbali di



accertamento e contestazione predisposti dal Corpo Unico di Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni della Val di Merse riporteranno gli estremi del c.c.p. di ciascun Comune.

Art. 13 - Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti in merito all'interpretazione della presente convenzione, dovrà essere ricercata prioritariamente in via bonaria in sede di Conferenza dei Sindaci, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 25, comma 3, dello Statuto dell'Unione.

Art. 14 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra gli Enti firmatari – con adozione, se ed in quanto necessario, di appositi atti da parte degli organi competenti -, nonché al Codice Civile, alle leggi in materia di Polizia Municipale, alla normativa vigente ed allo Statuto dell'Unione dei Comuni. Resta ferma la prevalenza delle norme - attuali e future – dello stesso Statuto dell'Unione su eventuali clausole della presente convenzione aventi contenuto difforme.

Art. 15 – Disposizioni finali

1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo – a tenore dell'art. 16, Tab. B, del D.P.R. 642/1972 – e sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/1986, e successive modificazioni ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.